




Prot. n.  **COMUNE DI PORDENONE**
Prot.N. 0017465 / P
Data: 17/03/2015 Class: 10-5

Ordinanza n. 1
Pordenone, 17 MAR. 2015

OGGETTO: Disciplina di accesso dei cani nelle aree verdi della città.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 21 della L.R. 20/2012 "Accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche" e successive modifiche, che stabilisce:

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi parchi, giardini e spiagge libere; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
- 1 bis. L'eventuale accesso ai cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione è disciplinato nelle ordinanze dei Comuni.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. I detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci. Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche se non munito di museruola.
4. I Comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, di contenitori per la raccolta delle deiezioni, di spazi d'ombra e di eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
- 4 bis. Negli spazi a loro destinati, gli animali, purché di indole non mordace né verso gli animali né verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
- 4 ter. E' consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale; i detentori di cani sono obbligati a usare sia il guinzaglio che la museruola, a eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. I gatti e i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche che non possono far uso della museruola devono viaggiare all'interno di trasportini. Il detentore che conduce animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L'animale può essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.



4 quater. L'accesso degli animali di affezione è consentito, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto dalle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.

Ritenuto necessario, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 21, rivalutare l'accesso ai cani nelle aree verdi della città;

INDIVIDUA

A. AREE SGAMBATURA CANI

In tali aree i cani devono essere tenuti a guinzaglio (non estensibile lungo max mt. 1,5) qualora l'area non sia recintata, ovvero liberi qualora invece l'area sia recintata.

Quelli che possono determinare danno o disturbo agli altri frequentatori, debbono mantenere la museruola.

Le persone che conducono i cani in quest'area devono vigilare che nessun danno venga portato a persone, altri animali o cose.

I conduttori dei cani devono raccogliere gli escrementi dei propri animali e poi gettarli negli appositi contenitori.

Le aree di sgambatura presenti nel territorio comunale sono:

- *Largo Cervignano – area lungo via Latisana (recintata)*
- *pertinenza al fabbricato sede Lavori Pubblici di via Bertossi (recintata)*
- *Via Brigata Lupi di Toscana (recintata)*
- *ex depuratore ATER Villanova (recintata)*
- *Parco del Seminario (2 aree) (recintate)*
- *Via Sabaudia (recintata)*
- *Via Nuova di Corva/Via Volt de Querini*
- *Iagheti di Rorai*
- *centro servizi cimiteriali via Pitter*
- *argine del Fiume Noncello da ponte Marchi a ponte viale Martelli*
- *pertinenza ex Fiera di via Molinari*
- *Via Vittorio Veneto – area sotto il castello*
- *Ponte delle Garze – Via Negri e via Nuova di Corva*


B. AREE VERDI DOVE L'ACCESSO DEI CANI E' CONSENTITO SOLO CON GUINZAGLIO

In queste aree i conduttori dei cani devono usare il guinzaglio non estensibile (lungo max mt. 1,5) ed avere la museruola al seguito:

- *Aree esterne di via Stadio (nei pressi dei campi tennis)*
- *Area di pertinenza dell'ex Fiera di via Molinari*
- *Aree IACP di via Bellunello*
- *Area esterna palestra di via Prasecco*
- *Aree nord campo allenamento Aurora*
- *Aree contermini campo principale Aurora*
- *Area attrezzata via Mantegna*
- *Area verde di via Stadio*
- *Aree verdi Centro Commerciale Ingrosso*
- *Area verde parcheggio chiesa di Vallenoncello*
- *Area verde via S. Giuliano ATER*



- *Area verde via Nuova di Corva angolo via della Torre (cond. Aurora)*
- *Via della Boschetta*
- *Via Vivuola*
- *Via Maggiore – via Abba*
- *Via Colvera*
- *Via Colvera ATER*
- *Via Mameli ATER*
- *Via Bellunello*
- *Via Onesti*
- *Area verde via Castelfranco – lottizzazione industriale Comina Alta*
- *Via Navarons*
- *Via Gramsci*
- *Piazza Torre*
- *Via Ungaresca – Palestra Gallini*
- *Via Salvo d'Acquisto*
- *Via Stradelle – viale Venezia*
- *Attracco Noncello – sponda destra*
- *Via Musile – Bocciodromo Torre*
- *Bosco San Marco*
- *Via Goldoni con viabilità Centro Commerciale Ingrosso*
- *Viale Montereale – cond. Le Torri*
- *Area verde tra via Mazzini e piazzetta del Portello*
- *Via Marcite*
- *Castello di Torre (aree contermini all'intorno dei fabbricati)*
- *Aiuola di via Nitti*
- *Via Carducci*
- *Passeggiata della "Santissima" (ponte Adamo ed Eva)*
- *Via Maggiore – pertinenza fabbricato ex panchina*
- *Aree contermini a Palazzo Crimini (albero)*
- *Aree retro Istituto Vendramini (scarpata e roggia)*
- *Ciclopedonale viale Grigoletti - via Ungaresca e parco retro PAM*
- *Via Murri - Via Gemelli*
- *Via Beata Domicilla (giardini)*
- *Via Casarsa*
- *Via Nitti*
- *Via Monte Grappa – via Piave*
- *Via Rotale*
- *Via Brigata Lupi di Toscana (area esterna a quella di sgambatura)*
- *Via S. Pellico*
- *Via Mestre*
- *Via Della Torre*
- *Via Girolami*
- *Via Adamello – Via Tofane*
- *Viale Dante – Via Vallona*
- *Piazzale Sacro Cuore*
- *Via San Valentino – via Mameli*
- *Aree e spazi contermini a via Brusafiera*
- *Piazzale Ellero dei Mille (parterre e aiuole)*
- *Parco Sacro Cuore*
- *Parco Largo Cervignano (area e parco contermini alla roggia verso nord-ovest)*
- *Parco piazzale IV Novembre*
- *Parco Seminario – zona attrezzata*





- *Parco Seminario – zona di nuovo impianto arboreo a bassa manutenzione*
- *Parco Querini*
- *Parco Via Reghena*

C. AREE VERDI DOVE L'ACCESSO DEI CANI E' CONSENTITO SOLO CON GUINZAGLIO E SOLO NEI PERCORSI PEDONALI (guinzaglio non estensibile lungo max mt. 1,50 e museruola al seguito)

- *Parco San Valentino (fase sperimentale per 1 anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza);*
- *Parco Galvani (fase sperimentale per 1 anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza);*
- *Parco Cimolai;*
- *Area del Centro Studi.*

D. AREE VERDI IN CUI E' VIETATO L'ACCESSO CON I CANI

In queste aree l'accesso è vietato in quanto destinate al gioco per bambini o attrezzate per particolari scopi (comma 2 art. 21 L.R. 20/2012):

- *Aree IACP via Latina – via Aprilia*
- *Area verde parcheggi via San Giuliano – Prato Stabile*
- *Casa ex Contessina in via General Cantore*
- *Via Brugnera adiacente parcheggi palestra di Vallenoncello*
- *Aree contermini a Palazzo Crimini (giochi)*
- *Largo Cervignano area gioco lungo via San Vito*
- *Via Mantegna nuova lottizzazione*
- *Parco John Lennon – via Goldoni*
- *Via Meschio*
- *Via Beata Domicilla (area esterna parco)*
- *Viale Martelli Parco baleno*
- *Via Monte Grappa – via Sabotino*
- *Via Marco Polo*
- *Via Auronzo*
- *Via Deledda*
- *Via Prata – via Brugnera “Parco della Pace”*
- *Giardino Chiesa Santissima*
- *Parco San Carlo*
- *Parco Terme Romane*
- *Via Monte Grappa – via Piave*
- *Via Monte Grappa – via Di Ragogna*
- *Via Vallenoncello “Residenza Betulle”*

ORDINA

A tutti i cittadini ed a tutti i fruitori dei parchi e/o aree verdi di rispettare il presente provvedimento prescrivendo, inoltre, a tutti i proprietari/conducenti dei cani l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dai propri animali in tutti i luoghi pubblici.

Sono esenti dal presente provvedimento i cani guida per ciechi, i cani dei conducenti diversamente abili qualora impossibilitati, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.



Nelle aree verdi accessibili ai cani, ove siano presenti dei giochi per bambini, gli animali devono essere tenuti a debita distanza dagli stessi in modo da evitare il rischio di un contatto con i bambini.

La presente ordinanza revoca le precedenti ordinanze in contrasto con questo provvedimento.

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la violazione di ciascuna delle norme di comportamento previste nella presente ordinanza, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00, visto l'art.21 della L.R. 20/2012, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n.4 e del vigente "Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze.

Nelle aree interdette ai cani o comunque, dove l'accesso dei cani è limitato, verrà apposta apposita segnaletica.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da chiunque ne abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

La presente ordinanza entra in vigore il **15 aprile 2015**.

La presente ordinanza viene inviata per quanto di competenza a:

- Al Comando Polizia Municipale – via Oderzo, 9 - Pordenone
- Alla Questura di Pordenone – P.le Giovanni Palatucci, 1 - Pordenone
- Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – via del Carabiniere, 2 Pordenone
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza -- via dell'Autiere - Pordenone
- All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "F.O." Settore Veterinario di Pordenone – Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
dott. Giovanni Di Prima

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV
arch. Antonio Zofrea

